



federfarma piemonte

Unione Sindacale Titolari di Farmacia  
della Regione Piemonte

Prot. n. 8/19/17/2019/AC

TORINO, 16 Gennaio 2019

Alle Associazioni Titolari di Farmacia  
della Regione Piemonte

Inviata tramite e-mail

per l'inoltro

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza

Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità

della Regione Piemonte - Direzione Sanità

Assistenza farmaceutica, Integrativa e protesica

Trasmessa via fax 011.432 44 20

**OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 GENNAIO 2019**

Il 16 gennaio 2019 entra in vigore l'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento aggiornato dall'AIFA il giorno precedente.

Tra le novità, si segnalano:

- + l'ingresso nel sistema del principio attivo *Tetrabenazina*;
- + la variazione del valore di rimborso di alcuni confezionamenti di *Budenoside* e di *Salmeterolo+Fluticasone* (in diminuzione) e di *Frovatriptan* (in aumento);
- + l'eliminazione del principio attivo *Cefamandolo*.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal 16 gennaio 2019 trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento pubblicato sul sito ministeriale il 15 gennaio u.s..

Rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n° 276 del 17 dicembre u.s.), si segnalano in particolare:

- ➔ l'inserimento nell'elenco del confezionamento di *TETRABENAZINA 112 unità 25 mg per uso orale con prezzo di riferimento pari a €150,19*.

Le prescrizioni dei medicinali relativi (generici/equivalenti, Xenazina...), oltre ad essere esentate dal ticket fisso, dal 16 gennaio 2019 sono assoggettate alle specifiche norme in materia di sostituzione: poiché le rispettive liste di trasparenza contengono medicinali con prezzo allineato al valore massimo di rimborso, ad esse è applicabile la clausola di salvaguardia a copertura della eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso;

- ➔ la diminuzione del prezzo di riferimento dei seguenti confezionamenti, tutti per uso respiratorio:

CONFEZIONAMENTO	Prezzo riferimento 16 dicembre 2018	Prezzo riferimento 16 gennaio 2019
<i>BUDESONIDE 20 unità 2 ml 0,25 mg/ml</i>	€ 15,13	€ 13,13
<i>BUDESONIDE 20 unità 2 ml 0,5 mg/ml</i>	€ 22,67	€ 20,17
<i>SALMETEROLO+FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+125 mcg</i>	€ 37,00	€ 34,00
<i>SALMETEROLO+FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+250 mcg</i>	€ 49,00	€ 46,00

- ➔ **l'aumento del prezzo di riferimento del confezionamento di FROVATRIPTAN 2 unità 2,5 mg/die per uso orale da € 5,73 a € 8,23;**
- ➔ **l'eliminazione dal sistema del confezionamento di CEFAMANDOLO 1 unità 1000 mg per uso parenterale,** la cui lista di trasparenza è attualmente priva di medicinali in commercio.

Nell'evidenziare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei medicinali assoggettati al sistema, si trasmette come di consueto in allegato (All.1) **l'elenco dei confezionamenti per i quali** – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – **è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la "clausola di salvaguardia"** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso: per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al rigo 10b) "Quota assistito"** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✚ i medicinali **CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico. In tutti gli altri casi CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo (cfr. la circolare n° 16 del 20 gennaio 2016);
- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione la trattenuta del **2,25%** (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a **tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto** con prezzo corrispondente a quello di riferimento (vedi tra le altre la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si rammenta al riguardo che **non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a 450.000 euro e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a 300.000 euro** (cfr. da ultimo la circolare n°5 del 7 gennaio u.s.);
- ✚ i medicinali (branded o generici) con **prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso non sono assoggettati allo sconto scalare SSN**: per quelli che invece hanno un prezzo al pubblico superiore, lo sconto SSN deve essere calcolato sul prezzo al pubblico medesimo, al netto dell'IVA (cfr. tra le altre la circolare n°118 del 22 maggio 2012), applicando le **agevolazioni previste in materia in base ai limiti di fatturato SSN** indicati al punto precedente, nel cui ambito è ricompresa la **completa esenzione disposta dal 1° gennaio 2019 a favore delle farmacie con fatturato SSN inferiore a 150.000 euro** (cfr. la circolare n°5 del 7 gennaio u.s. citata).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE  
Massimo MANA